

**DELIBERAZIONE 8 MARZO 2022**  
**89/2022/S/COM**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, ORA GALA S.P.A., E CHIUSURA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1195<sup>a</sup> riunione del 8 marzo 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, recante integrazioni del Testo integrato *unbundlig* contabile (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;

- la deliberazione 12 maggio 2020, 166/2020/S/com (di seguito: deliberazione 166/2020/S/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 27 febbraio 2019, DSAI/9/2019/com (di seguito: determinazione DSAI/9/2019/com).

**FATTO:**

1. In attuazione della direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia.
2. In particolare, l’art. 9, contenente disposizioni in ordine alla “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, attribuisce all’Autorità il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l’altro) per la ricezione delle fatture (comma 8).
3. Il successivo art. 16, rubricato “Sanzioni”, prevede che l’impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5.000 euro per ciascuna violazione (comma 12) e che il soggetto competente a irrogare dette sanzioni è l’Autorità (comma 15).
4. L’art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014.
5. Il divieto in esame è stato ribadito dall’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com – applicabile a tutte le offerte del mercato libero in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c., della predetta deliberazione – il quale dispone che *“In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)”*.
6. Dalla documentazione acquisita dagli Uffici dell’Autorità in data 6 dicembre 2018 (prot. Autorità 34772), era emersa l’applicazione da parte di Gala S.p.A. in liquidazione ora Gala S.p.A. (di seguito: Gala o società), di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea.
7. In particolare, nelle condizioni tecniche ed economiche oggetto di rilevazione dal sito internet della società, relative alle offerte commerciali per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici del mercato libero, denominate, *“Gala Casa Sicura – Bioraria”* e *“Gala Casa Sicura Gas”*, valide per adesioni fino al 30 giugno 2017, rispettivamente con prezzi dell’energia elettrica indicati validi fino al 30 novembre 2018 e prezzo del gas indicato valido fino al 31 luglio 2019, si leggeva alla voce *“Servizi aggiuntivi”*, che *“qualora il cliente scelga di ricevere la fattura cartacea in sostituzione di quella elettronica, verranno addebitati 2,00 € per ogni fattura inviata (...)”*.

8. Non erano emerse evidenze della cessazione dell'applicazione di un sovrapprezzo per la ricezione della bolletta in formato cartaceo, perlomeno in esecuzione dei contratti sottoscritti aderendo alle predette offerte commerciali, con conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici.
9. Pertanto, con determinazione DSAI/9/2019/com è stato avviato, nei confronti di Gala, un procedimento per l'accertamento delle violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 16, comma 12 e 15, del decreto legislativo 102/14 e dell'art. 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95, formulando contestualmente una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
10. In data 29 marzo 2019 Gala ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 8110 del 1 aprile 2019), relativa alla predetta contestazione.
11. Contestualmente alla presentazione della proposta di impegni, la società ha fornito, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le informazioni richieste al punto 3 della determinazione DSAI/9/2019/com, riguardanti il numero dei clienti finali domestici ai quali dal 19 luglio 2014 erano stati applicati specifici corrispettivi per la ricezione della fattura cartacea, nonché il numero delle fatture cartacee per la cui ricezione erano stati applicati gli stessi corrispettivi.
12. In data 9 aprile 2020 Gala ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'integrazione alla proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 12037), in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 6 aprile 2020 (prot. Autorità 11620).
13. Nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 9 aprile 2020 (acquisita con prot. Autorità 12037), Gala ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/9/2019/com è cessata; in particolare, la società ha comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che:
  - a) la validità delle offerte al pubblico relative alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale contenenti oneri di spedizione delle bollette è cessata già dal primo luglio 2017;
  - b) la fatturazione dei predetti oneri di spedizione è stata interrotta tramite intervento manuale fin dal primo gennaio 2019 (eccezion fatta per 4 fatture emesse con oneri di spedizione per un mero errore materiale, con riferimento ai quali la società ha già provveduto a effettuare lo storno);
  - c) il completamento degli interventi sul *software* di fatturazione, al fine di inibire strutturalmente e definitivamente l'addebito in bolletta di oneri di spedizione, è avvenuto in data 13 marzo 2019.

14. La proposta presentata da Gala reca i seguenti tre impegni:

Impegno n. 1

Restituzione ai clienti domestici sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, con contratto attivo o cessato, dei corrispettivi di postalizzazione addebitati per la ricezione della fattura in formato cartaceo.

Impegno n. 2

Riconoscimento di un *bonus una tantum* di 12 euro ai clienti cui sono stati applicati i corrispettivi di postalizzazione, che siano ancora in fornitura.

Impegno n. 3

Riconoscimento di un *bonus una tantum* di 15 euro a favore di ogni cliente in fornitura sia di energia elettrica che di gas naturale, sul mercato libero, che eserciterà opzione a favore della fattura *on line* in luogo del recapito cartaceo nei 12 mesi successivi all'invio di una specifica informativa.

15. Con la deliberazione 166/2020/S/com, l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da Gala, come risultante dalla nota 9 aprile 2020 (acquisita con prot. Autorità 12037), e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet.
16. A seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Autorità in data 19 maggio 2020 non sono pervenute osservazioni alla proposta di impegni presentata da Gala.

**VALUTAZIONE GIURIDICA:**

17. L'Autorità procede alla valutazione degli impegni presentati dall'esercente.
18. In primo luogo, nella citata proposta di impegni del 9 aprile 2020 (acquisita con prot. Autorità 12037), Gala ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/9/2019/com è cessata; in particolare, la società ha comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che:
- 1) la validità delle offerte al pubblico relative alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale contenenti oneri di spedizione delle bollette è cessata già dal primo luglio 2017;
  - 2) la fatturazione dei predetti oneri di spedizione è stata interrotta tramite intervento manuale fin dal primo gennaio 2019 (eccezion fatta per 4 fatture emesse con oneri di spedizione per un mero errore materiale, con riferimento ai quali la società ha già provveduto a effettuare lo storno);
  - 3) il completamento degli interventi sul *software* di fatturazione, al fine di inibire strutturalmente e definitivamente l'addebito in bolletta di oneri di spedizione, è avvenuto in data 13 marzo 2019.

19. L'impegno n. 1, consistente nella restituzione ai clienti domestici sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, con contratto attivo o cessato, dei corrispettivi di postalizzazione addebitati per la ricezione della fattura in formato cartaceo, è finalizzato a ripristinare l'assetto degli interessi dei clienti lesi dalla condotta della società in ragione dell'applicazione di corrispettivi non dovuti.
20. L'impegno n. 2, relativo al riconoscimento di un *bonus una tantum* di 12 euro ai clienti cui sono stati applicati i corrispettivi di postalizzazione, che siano ancora in fornitura, ha lo scopo di fornire un ulteriore ristoro ai clienti interessati dalla violazione che siano in fornitura con Gala.
21. L'impegno n. 3, inerente al riconoscimento di un *bonus una tantum* di 15 euro a favore di ogni cliente in fornitura sia di energia elettrica sia di gas naturale, sul mercato libero, che eserciterà opzione a favore della fattura *on line* in luogo del recapito cartaceo nei 12 mesi successivi all'invio di una specifica informativa, ha lo scopo di incentivare ulteriormente gli utenti verso scelte maggiormente ecosostenibili, in linea con gli obiettivi perseguiti dal decreto legislativo 102/14.
22. Per le suesposte ragioni, l'Autorità ritiene che gli impegni presentati dalla società – quali risultanti dalla citata nota 9 aprile 2020 (acquisita con prot. Autorità 12037) – facenti parte integrante del presente provvedimento, siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nel procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/9/2019/com e, pertanto, ne dispone l'obbligatorietà nei confronti di Gala.
23. Al fine della valutazione positiva degli impegni di cui sopra, l'Autorità ritiene altresì necessario che la società comunichi i costi effettivamente sostenuti per adempiere a ciascuno degli impegni assunti e dia, altresì, separata evidenza contabile degli stessi costi nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC. Ciò anche al fine di consentire le corrette determinazioni, da parte dell'Autorità, in tema di riconoscimento di costi dei servizi di vendita, non potendo i costi sopportati dall'impresa per l'attuazione degli impegni essere annoverati tra quelli che concorrono alla determinazione dell'ammontare dei costi riconosciuti.
24. Dalle visure camerali effettuate dagli Uffici risulta che, a seguito della fusione mediante incorporazione in Gala S.p.A., di Gala Power S.p.A., Gala Tech S.r.l. in liquidazione e Proxhima S.r.l., avvenuta con atto del 24 settembre 2020, è stato revocato lo stato di liquidazione in cui versava la società. Ciò pertanto consente alla società di dare piena attuazione agli impegni – sia in termini economici che in termini operativi – entro l'arco temporale ivi previsto.
25. Per le suesposte ragioni e in considerazione della mancata presentazione di osservazioni da parte di terzi alla proposta di impegni di Gala, l'Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/9/2019/com nei confronti della medesima società, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com

## DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatori, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, gli impegni presentati da Gala S.p.A. in liquidazione ora Gala S.p.A., come risultanti dalla nota 9 aprile 2020 (acquisita con prot. Autorità 12037), (Allegato A), con riferimento al procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/9/2019/com;
2. di prevedere che i predetti impegni vengano attuati osservando le seguenti tempistiche:
  - a) con riferimento all'impegno n. 1, la restituzione sarà effettuata: mediante accredito nella prima bolletta utile successiva alla data di notifica della presente deliberazione, per i clienti in fornitura in regola con i pagamenti e il cui eventuale saldo debitorio sia inferiore all'importo oggetto del rimborso; mediante bonifico bancario (ove presente a sistema l'IBAN cliente) o assegno entro 9 mesi dalla notifica della presente deliberazione, per i clienti con contratto cessato il cui eventuale saldo debitorio sia inferiore all'importo oggetto del rimborso; mediante emissione delle note di credito in compensazione totale o parziale del credito residuo entro 150 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione per i clienti, attivi o cessati, il cui saldo a debito risulti superiore all'importo oggetto del rimborso. In caso di mancato incasso dell'assegno o di accredito su conto corrente non andato a buon fine, resterà salvo il diritto dei clienti con contratto cessato di chiedere la restituzione entro il termine di 5 anni dalla data notifica della presente deliberazione;
  - b) con riferimento all'impegno n. 2, il *bonus* sarà riconosciuto nella prima bolletta utile e comunque entro 90 giorni dalla data notifica della presente deliberazione;
  - c) con riferimento all'impegno n. 3, la comunicazione ai clienti della possibilità di ricevere il *bonus* aderendo alla bolletta *on line* sarà inviata entro 90 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione e l'adesione all'iniziativa potrà avvenire entro 12 mesi dal ricevimento dell'informativa; il *bonus* sarà riconosciuto ai clienti aderenti nella prima fattura utile successiva all'adesione o comunque entro 120 giorni dalla data di adesione alla bolletta *on line*;
3. di prevedere che Gala S.p.A. comunichi, nei termini di cui al successivo punto 6, i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione di ciascuno degli impegni approvati con la presente deliberazione e i periodi temporali del loro sostenimento, dandone evidenza contabile nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC;

4. di ordinare a Gala S.p.A. di iscrivere nello stato patrimoniale del primo bilancio utile, un fondo oneri di importo pari al costo complessivo stimato delle misure oggetto dei presenti impegni;
5. di chiudere il procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/9/2019/com nei confronti di Gala S.p.A. in liquidazione ora Gala S.p.A., ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
6. di ordinare a Gala S.p.A. di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'attuazione degli impegni entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze previste e riportate nel precedente punto 2;
7. di avvisare che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del legislativo 93/11 e dell'art. 20 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
8. di notificare il presente atto a Gala S.p.A. (P. Iva 06832931007) mediante PEC all'indirizzo [gala@pec.gala.it](mailto:gala@pec.gala.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

8 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*